



ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA
REGIONE LAZIO**

E

**L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER
ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA
VINCENZO GIOBERTI**

**AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE, IN
COLLABORAZIONE/COOPERAZIONE, DI EVENTI ISTITUZIONALI
CONCERNENTI I MINORI E PER I QUALI SIA POSSIBILE, LADDOVE
PREVISTA, L'EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E/O DI
COFFEE BREAK E/O DI *CATERING* AD OPERA DI MINORI IN FASE DI
FORMAZIONE SCOLASTICA**

IL “GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO”

(di seguito: “Garante regionale”), attivo, agli effetti del presente atto, nella persona del sottoscritto dott. Massimo Messale, cittadino italiano, nato a Tivoli (RM) il 1° marzo 1965, nella sua qualità di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio (di seguito: “struttura amministrativa di supporto”), domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale stesso (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

L’“ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI” (di seguito: “Istituto professionale”),

in persona della sottoscritta dirigente scolastica e legale rappresentante *pro tempore* prof.ssa Carla Parolari, cittadina italiana, nata a Roma il 21 ottobre 1962, domiciliata, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dell’Istituto professionale (C.F.: 97846650584), in Roma, Via della Paglia, 50 - CAP: 00100;

di seguito, congiuntamente, anche “Parti”

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 2, che disciplina le diverse e composite funzioni svolte dal Garante regionale ai fini della piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 12, con cui la dott.ssa Monica Sansoni è stata eletta Garante regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002;

CONSIDERATO che, con decreto 25 ottobre 2024, n. 4 (*Atto di indirizzo in merito all’erogazione di servizi di accoglienza e/o di coffee break e/o di light lunch in occasione di eventi istituzionali.*), il Garante regionale formula, al sottoscritto dirigente della struttura amministrativa di supporto, l’indirizzo di esaminare la possibilità che l’eventuale erogazione di servizi di accoglienza e/o di *coffee break e/o di light lunch* in occasione di eventi istituzionali di cui promuova l’organizzazione e la

realizzazione, sia eseguita ad opera di un'istituzione scolastica secondaria di secondo grado che:

- occupandosi della formazione e crescita culturale dei minori, ne favorisca il futuro inserimento nel mondo del lavoro nei settori, in particolare, dell'enogastronomia, dei servizi di sala e vendita e dell'accoglienza turistica;
- lavori, consequenzialmente, all'organizzazione attenta e capillare dei percorsi in alternanza scuola-lavoro;
- si distingua, possibilmente, per l'organizzazione di una dinamica scolastica inclusiva in termini di accoglienza di studenti con particolari disturbi dell'apprendimento e bisogni educativi;

CONSIDERATO che l'Istituto professionale, istituzione scolastica secondaria di secondo grado statale:

- include, nell'ambito dell'indirizzo di studio "Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera", le articolazioni in "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita" e "Accoglienza turistica";
- persegue, in coerenza con la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e successive modifiche, tra gli obiettivi formativi prioritari quello dell'incremento dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e successive modifiche;
- lavora, consequenzialmente, all'organizzazione attenta e capillare dei percorsi in alternanza scuola-lavoro, ridenominati "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*" (PCTO) dal comma 784, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), perseguendo la finalità di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, alternando la formazione teorica in aula con l'esperienza pratica all'interno di un ambiente lavorativo e favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, così da introdurli o orientarli nel mondo del lavoro ovvero orientarli nel proseguimento degli studi superiori;
- prevede espressamente, nella relativa scheda progetto del vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), lo svolgimento di attività consistenti in "Esercitazioni Didattiche Speciali" concernenti i servizi di cui al presente accordo, svolte anche in un contesto esterno alla sede dell'Istituto professionale stesso;

— agisce nella direzione:

- della valorizzazione delle potenzialità di ciascuno studente, attraverso la personalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento e attraverso percorsi di valorizzazione delle eccellenze;
- dell’organizzazione di una dinamica scolastica inclusiva, elevandosi ad eccellenza in tal senso in quanto vanta una lunga tradizione di accoglienza di studenti diversamente abili (DA), con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES), per i quali è previsto un ampio ventaglio di opportunità formative, con strategie e contenuti disciplinari adeguati a favorirne l’inclusione e l’autonomia personale; in particolare, nel corrente anno scolastico tali studenti ammontano, complessivamente, a 471 ossia a ben oltre il 40% del totale degli studenti iscritti;

CONSIDERATO pertanto che l’organizzazione e la realizzazione, per quanto di rispettiva competenza secondo le ricordate funzioni delle Parti, di eventi istituzionali concernenti i minori promossi dal Garante regionale e per i quali sia possibile, laddove prevista, l’erogazione di un servizio di accoglienza e/o di *coffee break* e/o di *catering* ad opera di minori in fase di formazione scolastica, costituisce una forma di collaborazione/cooperazione basata esclusivamente su un interesse pubblico effettivamente comune alle Parti stesse;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a tenore del quale “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 23, comma 1, ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

... *omissis*

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.) e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, secondo cui la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO che il presente accordo tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle Parti, rispondente alle loro rispettive e ancorché diversificate finalità istituzionali (fini pubblici), perseguite dalle medesime attraverso:
 - una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, basata esclusivamente su presupposti inerenti all'interesse pubblico stesso, che si sostanzia in una convergenza sinergica su delle attività svolte in modo condiviso/coordinato;
 - una reale partecipazione di ognuna di esse allo svolgimento di compiti a ciò funzionali;
- implica una concreta divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro/rimborso delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto

sinallagmatico tra prestazioni e quindi dei tipici vincoli sinallagmatici), propria del contratto di appalto pubblico;

- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

CONSIDERATO che il presente accordo, più specificatamente:

- stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui all'accordo stesso;
- è diretto a stabilire il "sistema di regole" attraverso cui disciplinare il rapporto tra le Parti e, in specie:
 - la divisione (allocazione) di ruoli, compiti e responsabilità ("chi fa cosa" e "chi risponde");
 - le modalità di realizzazione ("il come");
 - la definizione delle risorse finanziarie a tal fine necessarie;
- non prevede le condizioni, di seguito elencate, proprie dei contratti sinallagmatici:
 - reciproche obbligazioni e posizioni soggettive su base sostanzialmente pattizia, vincolanti per le Parti in forza di una disciplina bilaterale;
 - clausole risolutive (per difetti e alterazioni sopravvenuti del sinallagma);
 - penalità per inadempimento;
 - risarcimento danni;
 - garanzie (sotto forma di cauzione o fideiussione) rispetto alla regolare esecuzione delle prestazioni;
- prevede, coerentemente con il capoverso precedente, la possibilità che le Parti possano, nel pubblico interesse, recedere unilateralmente;
- è condiviso dalle Parti sin dalla fase di ideazione e stesura, a differenza delle procedure di affidamento dei contratti di appalto pubblico in cui, invece, la stazione appaltante in sede di adozione della documentazione di gara stabilisce, unilateralmente e discrezionalmente, le condizioni del contratto, che l'altra parte, sempreché legittime, con la presentazione della propria offerta tecnica ed economica o della manifestazione di interesse è vincolata ad accettare in caso di affidamento;

—prevede il trasferimento diretto di risorse finanziarie da una Parte all'altra, sotto forma di ristoro/rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per la realizzazione delle attività previste;

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL GARANTE REGIONALE

E

L'ISTITUTO PROFESSIONALE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, disciplinato dall'articolo 15, comma 1, della l. 241/1990 e successive modifiche e conforme con l'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, e si intendono riportate integralmente in questo articolo.

Art. 2

(Finalità e oggetto)

1. Con il presente accordo (di seguito anche "convenzione") si attiva una forma di collaborazione/cooperazione tra il Garante regionale e l'Istituto professionale basata esclusivamente su un interesse pubblico effettivamente comune ai medesimi, cui corrisponde una convergenza sinergica su delle attività svolte in modo condiviso e coordinato, quantunque relative a competenze diverse e tese a soddisfare differenti finalità istituzionali (fini pubblici).

2. L'oggetto del presente accordo, che corrisponde all'interesse pubblico effettivamente comune che le Parti intendono perseguire in cooperazione/collaborazione, consiste nell'organizzazione e la realizzazione, per quanto di rispettiva competenza secondo le funzioni delle Parti ricordate in premessa, di eventi istituzionali concernenti i minori promossi dal Garante regionale per i quali sia possibile, laddove prevista, l'erogazione di un servizio di accoglienza e/o di *coffee break* e/o di *catering* a opera di minori in fase di formazione scolastica.

Art. 3

(Durata)

1. La presente convenzione è valida per anni 2 (due), decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatta salva l'esecuzione delle attività per le quali, prima della scadenza della stessa, sia già avviata la relativa procedura.

Art. 4

(Impegni comuni delle Parti)

1. Le Parti convengono di cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi relativi alla realizzazione delle attività, di interesse comune, relative a ciascun evento istituzionale concernente i minori promosso dal Garante regionale, cui si applica la presente convenzione (di seguito: "attività convenzionali"). Più specificatamente, il Garante regionale, attraverso la struttura amministrativa di supporto, e l'Istituto professionale assumono il reciproco impegno, per quanto di rispettiva competenza, a:

- a) fornire ogni ausilio necessario alla buona ed efficace realizzazione delle attività convenzionali;
- b) rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale all'esecuzione delle attività convenzionali;
- c) dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività convenzionali, alle disposizioni normative di riferimento, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nelle sedi di esecuzione delle attività stesse;
- d) garantire ogni forma di informazione utile all'attuazione della presente convenzione.

Art. 5

(Impegni e compiti delle singole Parti)

1. Gli impegni e i compiti specifici che ciascuna Parte, rispettivamente, assume e svolge in merito all'attuazione del presente accordo, sono di seguito riportati:

a) il Garante regionale, attraverso la struttura amministrativa di supporto:

- 1) richiede all'Istituto professionale l'erogazione delle attività convenzionali di sua competenza entro il termine ordinario di almeno 20 (venti) giorni prima rispetto alla data di svolgimento dell'evento istituzionale collegato, fatti salvi casi straordinari, debitamente motivati, in cui tale termine si riduce a 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento stesso;
- 2) indica puntualmente, nella richiesta di cui al numero 1), le specifiche attività convenzionali da erogare – ossia servizio di accoglienza e/o di *coffee break* e/o di *catering*, specificando, in particolare, i tipi di pietanze e bevande e le modalità di erogazione – il luogo, il giorno, gli orari in cui erogarle e il numero di persone destinatarie delle stesse;
- 3) consente all'Istituto professionale i necessari sopralluoghi funzionali all'erogazione delle attività convenzionali, in giorni e orari da concordare, compatibilmente con i reciproci impegni e l'accessibilità degli spazi strumentali all'erogazione delle stesse;
- 4) eroga all'Istituto professionale, a titolo di ristoro/rimborso delle spese da questo sostenute, le risorse relative alla realizzazione delle attività convenzionali collegate al singolo evento istituzionale;
- 5) assicura all'Istituto professionale, a seguito di richiesta dello stesso, il supporto giuridico-amministrativo in merito all'attuazione della presente convenzione;

b) l'Istituto professionale si impegna, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 6:

- 1) a realizzare le attività convenzionali richieste nei termini di cui al numero 1) della lettera a), fatta eccezione per i casi in cui la data di realizzazione dell'evento istituzionale promosso dal Garante regionale non si concili con la possibilità di erogare le stesse a causa:
 - 1.1) della chiusura della scuola;
 - 1.2) della sospensione dell'attività didattico-formativa;
 - 1.3) di motivi di altra natura, debitamente indicati;

- 2) a comunicare, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al numero 1) della lettera a), al Garante regionale, attraverso la struttura amministrativa di supporto:
 - 2.1) la disponibilità alla realizzazione delle relative attività convenzionali, indicando eventuali variazioni rispetto alla richiesta stessa e il corrispondente importo a titolo di ristoro/rimborso delle spese da sostenere;
 - 2.2) l'impossibilità di realizzare le attività convenzionali medesime al ricorrere di una delle condizioni di cui al numero 1);
- 3) ad assicurare che la realizzazione delle attività convenzionali richieste siano opera, comunque, anche di studenti minori di età, che svolgano le stesse quali "Esercitazioni Didattiche Speciali" previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nell'ambito dei "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*" (PCTO), già percorsi in alternanza scuola-lavoro;
- 4) ad assicurare, possibilmente, che la realizzazione delle attività convenzionali richieste coinvolgano studenti minori di età diversamente abili (DA) o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES);

Art. 6

(Previsione di spesa annuale. Ristoro e modalità di versamento)

1. L'importo previsto per la realizzazione delle attività convenzionali ammonta, per ciascuno dei due anni di durata della presente convenzione, a complessivi 10.000,00 (diecimila/zerozero) euro annui.

2. In occasione di ogni evento istituzionale promosso dal Garante regionale, a seguito della puntuale erogazione delle attività convenzionali nei termini, alle condizioni e con le modalità previsti dal presente accordo, l'Istituto professionale provvede a emettere una nota di debito o fattura elettronica di importo, previamente convenuto, corrispondente al ristoro/rimborso delle spese sostenute.

3. All'importo di cui al comma 2 non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, in quanto:

- a) ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto stesso “*Le prestazioni ... didattiche di ogni genere ... rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni ...*” sono esenti dall’IVA;
- b) è versato, peraltro, nell’ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicitica e rientra dunque nella fattispecie di cui all’articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del decreto stesso, tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale:
- 1) “... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” (co. 1);
 - 2) non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali “... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi” (co. 3, lett. b)).

Art. 7

(Responsabili della convenzione)

1. Il responsabile della presente convenzione per il Garante regionale è il dirigente *pro tempore* della struttura amministrativa di supporto, mentre per l’Istituto professionale è il dirigente scolastico *pro tempore*.

Art. 8

(Trattamenti dei dati personali e obblighi di riservatezza)

1. In merito alle attività di trattamento di dati personali che l’attuazione del presente accordo comporta, le Parti sono titolari autonomi del trattamento rispetto sia alle finalità sia ai mezzi del trattamento stesso, essendo entrambi definiti da ciascuna di esse singolarmente.

2. Le Parti assicurano che le attività di trattamento dei dati personali di rispettiva competenza avvengano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

3. Le Parti si obbligano, in particolare, a rispettare e a far rispettare il rigoroso vincolo della riservatezza su tutti gli atti e le notizie contenenti dati personali ossia informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili («interessati»).

Art. 9

(Recesso)

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dalla presente convenzione con atto motivato.

2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata all'altra Parte a mezzo di PEC.

3. Il recesso di cui al presente articolo non ha effetto per le attività convenzionali per cui sia già avviata la procedura, relativamente alle quali il Garante regionale, attraverso la struttura amministrativa di supporto, si impegna a rimborsare all'Istituto professionale le spese sostenute secondo quanto previsto all'articolo 6.

Art. 10

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 11

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.
2. La presente convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto

PER IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO

Il dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio

Dott. Massimo Messale

PER L'“ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI”

La dirigente scolastica

Prof.ssa Carla Parolari
